

VERBALE DI ACCORDO

Addì 10 aprile 2020, le parti:

- **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.**, C.F./P.IVA 00272680174, con sede legale in Via A. Grandi 18, 25125 - Brescia, in persona del legale rappresentante Dott. Vittorino Losio (di seguito anche solo l'azienda);
- **Filcams CIGL** in persona del Sig. Danilo Lelli
- **Fisascat CISL** in persona del Sig. Dario Campeotto
- **Uiltucs** in persona del Stefano Franzoni

PREMESSO CHE

- L'azienda si trova a dover affrontare rilevanti ed imprevedibili criticità produttive e organizzative imputabili direttamente all'emergenza COVID-19, con conseguente ed inderogabile necessità di sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa del personale dipendente addetto alle attività di promozione delle vendite/marketing presso le farmacie del territorio italiano ed attività connesse, al fine di porre rimedio al grave pregiudizio occorso all'attività aziendale e ai lavoratori, oltre che per tutelare la salute di lavoratori, clientela e fornitori;
- L'azienda applica il CCNL Terziario e Commercio ed occupa attualmente nr. 1054 dipendenti di cui nr. 519 in Lombardia, nr. 159 in Veneto, nr. 68 in Toscana, nr. 177 nel Lazio, nr. 25 in Campania, nr. 106 in Puglia.
- Con missiva del 9 aprile 2020, che qui si intende integralmente richiamata, l'azienda ha effettuato la comunicazione preventiva alle OO.SS. circa la volontà di ricorrere alla cassa integrazione in deroga, così come disciplinata dall'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per la causale "emergenza Covid19", e le OO.SS. ha richiesto di effettuare l'esame congiunto.
- Che l'azienda ha realizzato tutto quanto espressamente previsto per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei decreti ministeriali relativi alla tutela e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:

- Il periodo di sospensione decorre dal 15 aprile 2020 e avrà una durata per un numero di settimane, anche non consecutive, coerente con i limiti massimi previsti dal D.L. 18/2020 e dagli Accordi Quadro Regionali.
- La sospensione dell'attività verrà applicata in tutte le sedi site nelle regioni di cui al punto b) del presente accordo ed interesserà nr. 71 lavoratori così suddivisi: Lombardia nr. 33; Veneto nr. 6; Toscana nr. 3; Lazio nr. 17; Campania nr. 3; Puglia nr. 9. Per complessive 20668 ore
- L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche - organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando il particolare mercato di riferimento, cercherà ove possibile, di favorire la rotazione tra i lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto
- Le Parti si dichiarano disponibili a monitorare periodicamente la situazione e la gestione della CIGD come sopra concordata, attraverso incontri periodici (anche con modalità telematica)
- In caso di eventuale proroga della durata del periodo di cassa integrazione in deroga inizialmente previsto le Parti si incontreranno per esaminare la situazione.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

L'azienda


COOP. ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.
IL PRESIDENTE
Dott. Vittorino Losio

FILCAMS CGIL 
FISASCAT CISL 
UILTUCS

